REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. [redacted]
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. [redacted] avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n. [redacted] del [redacted], promossa da:

[redacted], nato a [redacted], in proprio e quale rappresentante legale di [redacted] **SOC. COOP.** [redacted], con sede in [redacted], via [redacted], nata in [redacted], [redacted] nato a [redacted] e [redacted] nata a [redacted] con il patrocinio dell'avv. SALVATORE TRAINA, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti;

OPPONENTI

CONTRO

BANCA [redacted] **S.P.A.**, con sede in [redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted], presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;

OPPOSTA

CONCLUSIONI

All'udienza del [redacted] la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:

OPPONENTI

"*Piaccia all'On.le Tribunale adito, in accoglimento delle presenti domande, respinta ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione:*

- ritenere e dichiarare nullo, illegittimo ed improduttivo di effetti il decreto ingiuntivo [redacted] *emesso dal Tribunale di Ragusa il* [redacted] *e, pertanto, accogliere l'opposizione proposta e revocare ed annullare il d.i., in questa sede, opposto;*

- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti effettuati dalla Banca opposta, nonché della clausola di determinazione del tasso d'interesse debitore e di capitalizzazione trimestrale degli interessi, la non debenza dell'interesse ultralegale, delle commissioni applicate a titolo di massimo

Firmato Da: [redacted]

scoperto o su accordato trimestrali, dei giorni valuta, delle altre spese e provvigioni applicate dalla Banca, in quanto prive di pattuizione e valida causa debendi sottostante;
- accertare e dichiarare, previa determinazione del Tasso effettivo globale (T.E.G.), la nullità e/o comunque l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della Banca per interessi, spese, commissioni e competenze ove risultanti contrari al disposto di cui alla legge n. 108/96, perché eccedenti il c.d. "tasso soglia" nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto di ordinare la restituzione delle somme illegittimamente trattenute a tale titolo dall'Istituto di credito opposto;
- accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità e/o l'inefficacia delle fideiussioni, indebitamente richieste dalla Banca agli odierni opponenti, per essere le stesse delle fideiussioni omnibus mascherate, rilasciate, pertanto, in violazione degli artt. 1938 e 1941 cod. civ.;
- in via istruttoria, previa produzione in giudizio di tutta la documentazione relativa ai rapporti bancari oggetto di causa, ammettersi CTU tecnico-contabile al fine di determinare il reale saldo dell'intero rapporto bancario tra le parti in causa, determinato sia dai contratti di c/c n. [redacted] e n. [redacted] sia dal conto anticipi su fatture n. [redacted] alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte, nonché determinare l'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi, comprendenti eventuali interessi anatocistici, con conseguente ricalcolo senza capitalizzazione;
- in subordine, nella denegata ipotesi di conferma del decreto in-giuntivo opposto, accertarsi la minor somma dovuta, tenuto conto dei pagamenti effettuati e della prova documentale già fornita e/o di quella che verrà fornita in corso di causa, in ordine alla reale entità del credito vantato dalla Banca opposta nei confronti degli opponenti.
Con vittoria di spese e compensi professionali.".

BANCA [redacted]
"*Piaccia al Tribunale adito*
a) Preliminarmente concedere la esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.;
b) dichiarare, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in quanto oltremodo generico ed indeterminato per come meglio illustrato in narrativa;
c) rigettare ogni e qualsivoglia domanda di restituzione di parte attrice, siccome integralmente infondata in fatto e in diritto;
d) accertare e dichiarare la legittimità e validità della fideiussione che assiste il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto per le ragioni illustrate in narrativa;
e) rigettare integralmente la opposizione avversaria, la stessa risultando infondata in fatto e in diritto sotto ogni profilo svolto, rigettando altresì le connesse richieste istruttorie e le conseguenti richieste di ricalcolo dei rapporti dare-avere;
f) per l'effetto dichiarare la piena legittimità dell'operato svolto dalla Banca opposta e confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. [redacted] Tr. [redacted] Con salvezza di spese e compensi difensivi".

Firmato

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. [redacted] del [redacted] reso ingiunto [redacted] di pagare, la prima ([redacted] *Soc. Coop.* [redacted]) nella qualità di debitrice principale, e gli altri ([redacted]) nella qualità di fideiussori della prima, a *Banca* [redacted] "*la complessiva somma di € 93.542,76 …e, segnatamente: € 40.471,65 quale saldo passivo, calcolato alla data del [redacted] del conto corrente n. 11456,79 (ex 114561) oltre agli interessi legali a far data dal [redacted] fino al definitivo soddisfo; € 16.122,07 quale saldo passivo, calcolato alla data del [redacted] del conto corrente n. 2678.26 oltre agli interessi legali a far data dal [redacted] fino al definitivo soddisfo; € 36.949,01 quale sorte capitale per n. 9 anticipi non rientrati relativi al rapporto anticipazioni di crediti su fatture n. 21018604.62*", nonché le spese del procedimento di ingiunzione ivi liquidate (vd. rispettivamente: "*contratto di conto corrente del [redacted]*" e relativi "*estratto conto certificato conforme*" ex art. 50 Tub ed "*estratti conto dalla data di accensione del rapporto di conto corrente al [redacted]*" – doc. nn. 1, 2 e 3 del fascicolo monitorio; "*contratto di conto corrente del [redacted]*" e relativi "*estratto conto certificato conforme*" ex art. 50 Tub ed "*estratti conto dalla data di accensione del rapporto di conto corrente al [redacted]*" – doc. nn. 5, 6 e 7 del fascicolo monitorio; "*contratto di anticipazioni contro cessione di credito del [redacted]*" e "*estratto conto certificato conforme*" e documenti relativi alla singola anticipazione – doc. nn. da 8 a 18).

Tali rapporti negoziali sono intercorsi fra *Banca* [redacted] (quanto al conto corrente n. 11456,79 (ex 114561), poi fusa per incorporazione in [redacted] o direttamente [redacted] (quanto al conto corrente n. 2678.26 e al conto anticipi n. 21018604.62) e [redacted] *Soc. Coop.* [redacted] (debitrice principale), ma di essi sono chiamati a rispondere anche [redacted] quali garanti della società debitrice principale, giusta dichiarazione fideiussoria del [redacted] sino all'importo di [redacted] poi aumentato, limitatamente alle posizioni di [redacted] e [redacted] a [redacted] in data [redacted] e a €. [redacted] in data [redacted] (vd. lettere contratto del [redacted] - doc. nn. [redacted] del fascicolo monitorio).

I soggetti ingiunti hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo in questione eccependo, in primo luogo, la mancanza di prova del credito (stante l'inutilizzabilità del "*c.d. "estratto di saldaconto"… certificato conforme, ex art. 50 T.U.B.*", ed essendo l'ulteriore documentazione allegata dalla Banca "*carente in alcuni punti (mancata allegazione prodromico contratto n. [redacted] mancata specifica sui saldi "rettificati") e parziali in altri (allegazione incompleta degli estratti conto…*"). Nel prosieguo, gli stessi eccepivano: con riferimento ai rapporti di conto corrente, l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, l'illegittima applicazione delle commissioni "di massimo scoperto" e "su accordato", l'illegittima applicazione delle valute, e l'illegittima applicazione di interessi ultra soglia ex l. n. 108/1996; con riferimento al rapporto di anticipazione su fatture, la circostanza che l'Istituto di credito avrebbe "*contabilizzato (in duplicato) le varie operazioni in c/c, sui quali venivano calcolati spese ed interessi (ordinari e di giroconto) enormi*"; infine, con riferimento alle fideiussioni l'"*illegittimità e nullità*" delle stesse. I medesimi ingiunti, infine, chiedevano altresì, e per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo, e di rideterminare il saldo dei conti in questione escludendo tutti gli addebiti illegittimi in precedenza descritti.

Prima di procedere all'esame della spiegata opposizione, occorre preliminarmente analizzare l'eccezione (sollevata dalla Banca opposta all'udienza [redacted]) di improcedibilità dell'opposizione medesima "*in relazione agli opponenti [redacted] in proprio, [redacted] Ugo e Giannone Angoletta, in quanto il procedimento di mediazione è stato instaurato solo dall'opponente [redacted] soc. coop.* [redacted]

Firmato Da: [redacted]

Orbene, pur prescindendo dal fatto che "*l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta*" (Cass., sez. un., 18/09/2020 n. 19596; [redacted]), *le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico.*" (Cass., sez. I, 21/10/2022 n. 31209).

Orbene, poiché i predetti [redacted] sono risultati destinatari del decreto ingiuntivo opposto per essersi i medesimi costituiti fideiussori *omnibus* di [redacted] in relazione all'adempimento delle obbligazioni da quest'ultima assunte nei confronti della Banca opposta, e dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura (vd. lettere contratto del [redacted] - doc. nn. [redacted] del fascicolo monitorio), e posto che "*la fideiussione ... non costituisce un contratto bancario tipico*", deve ritenersi che rispetto ad essi non sussista l'obbligatorietà della mediazione di cui all'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/2010.

Conseguentemente, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opposta.

Ciò posto in via preliminare, l'opposizione in questione è fondata.

Come evidenziato nel ricorso monitorio, il credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, complessivamente pari ad €. 93.542,76, deriva in parte (*€* [redacted]) dal "*saldo passivo ... del conto corrente n.* [redacted]", per altra parte (*€* [redacted]) dal "*saldo passivo ... del conto corrente n.* [redacted]", e per altra parte ancora (*€* [redacted]) da "*n. 9 anticipi non rientrati relativi al rapporto anticipazioni di crediti su fatture n.* [redacted]"

Orbene, è stato condivisibilmente affermato che "*Nella prassi bancaria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti.*" (Cass., sez. I, 05/05/2022 n. 14321).

Alla luce di quanto sopra esposto, è pertanto necessario procedere, in prima battuta e quale premessa logica alla decisione sul dovuto, all'accertamento, sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti, circa l'esistenza o meno di un nesso o collegamento tra i suddetti "*anticipi non rientrati relativi al rapporto anticipazioni di crediti su fatture n.* [redacted] e gli altri conti correnti bancari ugualmente in essere fra l'opposta e la società debitrice principale, odierna opponente, ed ugualmente dalla prima azionati con il decreto ingiuntivo per cui causa (in particolare, il conto corrente n. [redacted] ed il conto corrente n. [redacted]). Solo all'esito di tale accertamento, infatti, ed esclusivamente nel caso in cui l'accertamento in questione porti a concludere nel senso di dover considerare in maniera del tutto disgiunta fra loro la linea di credito per anticipazione su fatture, da un lato, e gli altri conti correnti di corrispondenza, dall'altro, potrà ritenersi legittima, e dunque essere

Firmato Da: [redacted]

esaminata separatamente, la pretesa dell'opposta volta a far valere un proprio credito per "*anticipi non rientrati*" quale posizione giuridicamente distinta ed autonoma rispetto al [redacted] intestati alla medesima società debitrice principale.

Orbene, in forza delle allegazioni e prove in atti, peraltro tutte riconducibili alla stessa banca opposta, deve ritenersi l'inscindibilità del saldo del rapporto di anticipazione di crediti su fatture (rapporto n. [redacted] rispetto al saldo del conto corrente n. [redacted]

Al riguardo, infatti, distintamente si rilevi:

- l'opposta ha prodotto una lettera-contratto del [redacted] avente ad oggetto "*Anticipazioni contro cessione di credito*" (vd. all. n. [redacted] del fascicolo monitorio). In seno al contratto in questione si conveniva che tali anticipazioni sarebbero state effettuate "*mediante apertura di una pratica di anticipazione regolata con accredito sul c/c*"– vd. punto 1 -, e si conveniva altresì che "*Il richiedente l'anticipazione autorizza ad addebitare sul suddetto conto ordinario le competenze che matureranno sulle singole anticipazioni, nonché i rimborsi delle anticipazioni stesse*" – vd. punto 4 -.

- in sede di comparsa di costituzione e risposta, la stessa opposta così descriveva il concreto atteggiarsi del rapporto in questione fra le parti: "*Una volta, quindi, sottoscritto il contratto, il cliente presenta la fattura, tramite un documento, che prende il nome di "distinta", per la quale chiede l'anticipazione; la Banca quindi concede al cliente l'anticipazione secondo la percentuale volta per volta accordata … accreditando gli anticipi nel conto corrente della cedente*". Inoltre, ed ancor più chiaramente, si specificava: "*Sul piano delle operazioni contabili la Banca provvede ad aprire un ulteriore conto corrente transitorio fruttifero, detto di "conto anticipi", sul quale vengono addebitati con valuta il giorno della cessione gli importi anticipati; con pari valuta e per lo stesso importo viene accreditato il conto corrente di corrispondenza. La differenza tra la somma riscossa e quella anticipata (c.d. "importo a pareggio") sarà poi registrata nel conto anticipi e accreditata tramite un giroconto nel conto corrente di corrispondenza con valuta data di accreditamento*". Si dichiarava, poi, che le operazioni relative "*al conto anticipi su fatture n. [redacted] …venivano regolate sempre e solo sul c/c n. [redacted]*"

- infine, per ciascuna anticipazione concessa e (a suo dire) non rientrata, l'opposta ha anche prodotto la "distinta" contenente le condizioni di volta in volta applicate, la fattura oggetto di anticipazione, la registrazione contabile dell'anticipazione concessa e l'eventuale richiesta di proroga della scadenza pattuita (vd. all. nn. [redacted] del fascicolo monitorio). Orbene, incrociando i dati rinvenibili dalla documentazione in questione con quelli risultanti dagli estratti conto relativi al conto corrente n. [redacted] emerge che il rapporto di anticipazione in esame si svolgeva fra le parti così come in precedenza descritto dalla stessa opposta, ovvero mediante accredito sul predetto conto corrente n. [redacted] degli importi anticipati e dei c.d. "importi a pareggio" (differenza tra la somma riscossa e quella anticipata).

Risulta dunque evidente che in tale situazione – ovvero, con specifico riferimento al rapporto di anticipazione n. [redacted] e al rapporto di conto corrente n. [redacted] entrambi posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto quali rapporti giuridici distinti ed autonomi – il rapporto di debito-credito fra l'opposta e la società debitrice principale fosse invece rappresentato, in ogni momento, solo ed esclusivamente dal saldo del conto corrente ordinario sul quale le anticipazioni via via concesse sono affluite mediante "giroconto" ovvero, dal saldo del conto corrente n. [redacted] (vd. Cass., sez. I, 20/06/2011 n. 13449; Cass., sez. I, 05/05/2022 n. 14321, cit.).

Conseguentemente, non è giustificabile una pretesa creditoria, quale quella portata dal decreto ingiuntivo opposto, che sia esercitata in maniera distinta ed autonoma per ciascuno dei rapporti sopra descritti (ed in particolare, per [redacted] quale saldo debitore del rapporto di anticipazione n. [redacted] e per €. [redacted] quale saldo debitore del conto corrente n. [redacted] la banca opposta, infatti, non avrebbe dovuto esigere il saldo relativo alla linea di credito per anticipazioni su fatture separatamente ed indipendentemente dal saldo del conto corrente ordinario cui quella medesima linea

Firmato Da: [redacted]

di credito in definitiva accedeva. Ed infatti, "*Si deve, in tali casi, parlare* […] *di insindacabilità del saldo finale*" (Cass., sez. I, 05/05/2022 n. 14321, cit.).

Posto quanto sopra, e posto altresì che "*l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza*" su cui le medesime anticipazioni sono state regolate (Cass., sez. I, 05/05/2022 n. 14321), deve a questo punto ritenersi che il *thema decidendum* del presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia circoscritto e limitato all'accertamento del saldo dei rapporti di conto corrente n. [redacted] e n[redacted]

Ciò chiarito, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la sussistenza o meno della pretesa creditoria che – trattandosi di un giudizio a cognizione piena ed esauriente, a differenza della fase monitoria, a cognizione sommaria ed *inaudita altera parte* – deve essere accertata in ossequio alle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, ex art. 2697 c.c., e mediante gli ordinari mezzi istruttori.

Infatti, in via generale è stato precisato che "*in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca* […] *produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa*" (Cass. n. 14640/2018).

Inoltre, e più nello specifico, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità "*la banca, che intenda fare valere un credito derivante da un rapporto di conto corrente, deve provare l'andamento dello stesso per l'intera durata del suo svolgimento. Dall'inizio del rapporto, dunque, e senza cesure di continuità (tra le altre, si vedano in specie Cass., 19 ottobre 2016, n. 21092; Cass., 20 febbraio 2018, n. 4102)*" (Cass. n. 23313/2018).

Ne deriva, pertanto, che la Banca ha l'onere di produrre sia il contratto di conto corrente, sia la serie integrale dei relativi estratti conto, dall'apertura del conto corrente sino al saldo così come determinato in sede monitoria, posto che solo quest'ultima consente, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere, di determinare il proprio credito.

Invero, "*La banca che assuma di essere creditrice del cliente ha l'onere di produrre in giudizio i relativi estratti conto a partire dalla data della sua apertura, non potendo pretendere l'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti utilizzabili, in quanto ciò comporterebbe l'alterazione sostanziale del medesimo rapporto, che vede nella banca l'esecutrice degli ordini impartiti dal cliente, i quali si concretizzano in operazioni di prelievo e di versamento ma non integrano distinti e autonomi rapporti di debito e credito tra cliente e banca, rispetto ai quali quest'ultima possa rinunciare azzerando il primo saldo.*" (Cass., sez. I, 15/05/2023 n. 13139).

Orbene, già sulla scorta dei principi sopra esposti, deve constatarsi l'insufficienza della documentazione prodotta dall'opposta con riferimento al rapporto di conto corrente n. [redacted]

Da un lato, infatti, gli opponenti hanno proposto motivi di opposizione non solo formali, ma anche sostanziali: gli stessi infatti, oltre a rilevare l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, l'illegittima applicazione delle commissioni "di massimo scoperto" e "su accordato" e l'applicazione di interessi ultralegali, hanno espressamente eccepito la mancanza di prova del credito contestando, fra l'altro, l'"*allegazione incompleta degli estratti conto*".

Dall'altro lato, l'opposta, pur a fronte di tali rilievi, non ha depositato la serie continua degli estratti conto dalla data di apertura del conto corrente ([redacted]) sino al saldo così come determinato in sede monitoria: ed infatti, a sostegno della pretesa creditoria risultano prodotti il contratto di conto corrente

Firmato Da: [redacted]

di corrispondenza del [redacted], il relativo estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, e gli estratti conto analitici solamente a far data dall'01/07/2[redacted] (cfr. all. n. [redacted]); d'altro canto, per il periodo compreso fra [redacted] sono presenti dei meri "tabulati" (non gli estratti conto veri e propri), non idonei in quanto tali a ritenere assolto l'onere probatorio dell'opposta così come in precedenza descritto.

La mancata integrale produzione degli estratti conto con riferimento al rapporto di conto corrente n. [redacted] e l'impossibilità per la medesima di potersi avvalere dell'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti conto utilizzabili, rende il relativo credito azionato sfornito di adeguato supporto probatorio, con conseguente infondatezza della domanda proposta in sede monitoria: non avendo l'opposta prodotto tutti gli estratti conto, la stessa non ha dato prova dell'esistenza e dell'entità del credito azionato, cosicché la somma ingiunta non può ritenersi dovuta dagli opponenti.

A conclusione sostanzialmente analoga, sia pure anche sulla scorta delle precisazioni di seguito esposte, deve pervenirsi con riferimento al conto corrente n. [redacted] (ex [redacted])

A tal ultimo riguardo, infatti, e fermi restando i principi giurisprudenziali sopra esposti, deve altresì precisarsi che nel caso in cui il primo estratto conto prodotto inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente, "*a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale.*" (Cass., sez. I, 16/05/2022 n. 1560).

Pertanto, quando il saldo di un precedente conto corrente venga "riportato", attraverso un'operazione di giroconto, su un nuovo conto corrente, ed entrambi i conti correnti intercorrano fra gli stessi contraenti, deve affermarsi la continuità e dunque l'unitarietà dei relativi rapporti, con il conseguente obbligo della banca di assolvere all'onere probatorio in precedenza descritto con riferimento all'intero periodo in cui tali rapporti si sono esplicati succedendosi nel tempo, dovendosi ritenere irrilevanti il dato formale della diversa numerazione e la stipulazione di una nuova regolamentazione delle condizioni economiche. Ove si negasse tale continuità/unitarietà fra i conti in questione, si consentirebbe alla banca di non produrre il contratto e la serie integrale degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente precedente, pur essendo evidente che anche da quest'ultimo proviene il saldo del rapporto di conto corrente più recente e, formalmente, azionato in via esclusiva.

Ciò ulteriormente chiarito, deve constatarsi l'insufficienza della documentazione prodotta dall'opposta anche con riferimento al rapporto di conto corrente n. [redacted] (ex [redacted])

Da un lato, infatti, gli opponenti, hanno proposto motivi di opposizione non solo formali, ma anche sostanziali. Gli stessi infatti, oltre a rilevare l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi e della commissione di massimo scoperto, l'illegittima applicazione delle commissioni "di massimo scoperto" e "su accordato", e l'applicazione di interessi ultralegali, hanno espressamente eccepito la mancanza di prova del credito eccependo, fra l'altro, "*mancata allegazione prodromico contratto n.* [redacted] e "*allegazione incompleta degli estratti conto*"; nello specifico, i medesimi hanno propriamente evidenziato che "*dalla lettura del 1° estratto conto* ([redacted]) *relativo al rapporto di conto corrente n.* [redacted] *si evince, in maniera chiara ed evidente, come lo stesso sia servito, in realtà, per estinguere, attraverso una malcelata operazione di giroconto, un altro rapporto di c/c, contrassegnato con il n.* [redacted] *da cui viene girocontato l'importo complessivo di €* [redacted] *... come eloquentemente testimoniato dagli estratti conto, dove si legge l'inequivoca dicitura "giroconto per estinzione c/c n.* [redacted]"

Dall'altro lato, l'opposta, pur dando atto che "*l'estinzione del c/c n.* [redacted] *è avvenuta in data* [redacted]", e che, in conseguenza di tale estinzione, il saldo di tale conto fu trasferito su uno di quelli che poi è stato azionato con il monitorio opposto (ovvero sul conto corrente n. [redacted] ex [redacted]) la medesima opposta ha tuttavia omesso di produrre sia il contratto che gli estratti conto relativi al predetto conto corrente n. [redacted] Ed infatti, a sostegno della pretesa creditoria risultano prodotti solo il

Firmato Da: [redacted]

contratto di conto corrente di corrispondenza n. [redacted] (in seguito [redacted] del [redacted] relativo estratto conto certificato conforme ex art. 50 TUB, e gli estratti conto successivi dalla data (formale) di apertura del rapporto [redacted] sino a quella del [redacted] (vd. all. n. 3 del fascicolo monitorio).

Né, del resto, può dubitarsi in ordine all'obbligo dell'opposta di produrre anche la documentazione relativa al precedente rapporto di conto corrente n. [redacted]. Ed infatti, le deduzioni formulate dalla stessa opposta, in uno alla rapida successione temporale riscontrabile fra la stipulazione del contratto di conto corrente n. [redacted] (ex [redacted]) avvenuta in data [redacted] e la chiusura del conto corrente n. [redacted] avvenuta in data [redacted], ed al fatto che tale estinzione sia intervenuta mediante operazione di addebito sul conto corrente n. [redacted] (ex [redacted]) denominata proprio "*giroconto per estinzione c/c* [redacted]" portano a ritenere che la causa concreta dell'intera operazione fosse quella di far confluire sul nuovo conto corrente le passività maturate in quello precedente, e che nessun reale effetto estintivo abbia interessato quest'ultimo conto, vista l'identità del soggetto creditore (la medesima Banca opposta) e la natura meramente contabile del movimento registrato.

In definitiva, la ritenuta continuità/unitarietà dei rapporti di conto corrente in questione (n. [redacted] e n. [redacted] ex [redacted]) e la mancata integrale produzione della documentazione contrattuale e contabile afferente al rapporto di conto corrente n. [redacted] ex [redacted] quest'ultimo da intendersi quale mera prosecuzione di quello antecedente recante n. [redacted] nonché l'impossibilità per la Banca opposta di potersi avvalere dell'azzeramento delle eventuali risultanze del primo degli estratti conto utilizzabili, rende il relativo credito azionato sfornito di adeguato supporto probatorio, con conseguente infondatezza della domanda proposta in sede monitoria; non avendo l'opposta prodotto tutta la documentazione in questione, la stessa non ha dato prova dell'esistenza e dell'entità del credito azionato, cosicché la somma ingiunta non può ritenersi dovuta dagli opponenti.

Deve pertanto essere revocato il decreto ingiuntivo [redacted].

Non è necessario esaminare gli altri motivi di opposizione, risultando assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.

Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario degli opponenti, che ne ha fatto richiesta nella memoria di replica.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. [redacted] R.G.

ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. [redacted] del [redacted] emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. [redacted] R.G., già esecutivo.

CONDANNA *Banca* [redacted] a rimborsare in favore degli opponenti, le spese di lite, che si liquidano in € [redacted] per esborsi e in € [redacted] per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Salvatore Traina.

PONE le spese della c.t.u. a carico della convenuta opposta.

Ragusa, 27/09/2023

Il Giudice

[redacted]

Firmato Da: [redacted]